

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4309

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (CIHEAM), istituito con l'Accordo di Parigi del 21 maggio 1962 per iniziativa di sette Stati della regione euro-mediterranea, tra i quali l'Italia, per una concreta cooperazione nel settore dell'agricoltura, è una organizzazione internazionale che ha creato «Istituti» denominati «Istituti agronomici mediterranei» stabilendo le loro sedi in alcuni dei suoi Stati membri.

L'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, in particolare, creato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 dell'Accordo del 1962, opera in territorio italiano fin dalla sua creazione organizzando corsi di formazione *post*-universitaria altamente qualificati per il perfezionamento di quadri tecnici e scientifici in agricoltura avendo a disposizione strutture didattiche e di ricerca, strutture logistiche e ricreative.

Nello svolgimento di queste attività l'Istituto di Bari ha potuto usufruire di alcuni privilegi previsti nel Protocollo aggiuntivo n. 2 dell'Accordo del 1962, in quanto organo del CIHEAM, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo n. 1 dell'Accordo suddetto (l'Accordo del 1962 è stato ratificato dall'Italia il 9 settembre 1965 a seguito di legge di autorizzazione 13 luglio 1965, n. 932, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 193 del 3 agosto 1965).

Il CIHEAM ha rappresentato, tuttavia, a questo Ministero che la normativa del suindicato Protocollo aggiuntivo n. 2 non veniva integralmente applicata nè nei suoi confronti nè nei confronti dell'Istituto di Bari, in quanto suo organo, causando notevoli disagi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ma ha soprattutto sottolineato che la mancanza di uno specifico Accordo,

sui privilegi ed immunità, complementare ed integrativo dell'Accordo del 1962 impediva al CIHEAM e, quindi, all'Istituto di Bari di operare in territorio italiano alla stregua delle altre organizzazioni internazionali presenti in Italia.

Il CIHEAM ha sottoposto, così, a questo Ministero un progetto di Accordo che, debitamente esaminato dalle autorità competenti italiane (Giustizia, Finanze, Interno, Trasporti, Lavoro) è stato sottoscritto dalle parti - CIHEAM e Italia - il 18 marzo 1999.

L'Accordo complementare del 18 marzo 1999, relativo ai privilegi ed immunità del CIHEAM in Italia, comprende un preambolo e 20 articoli.

L'articolo 1 spiega il significato e contenuto di alcune espressioni ricorrenti nell'ambito del testo.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 richiamano le disposizioni del Protocollo aggiuntivo n. 2 in materia di immunità e privilegi già applicabili a favore del CIHEAM.

L'articolo 12 esplicita l'esenzione per il CIHEAM da dazi doganali e da altre restrizioni per l'importazione di autoveicoli destinati all'uso ufficiale nonchè l'esenzione da tasse automobilistiche e di contingenti di benzina già concessi all'ente da questo Ministero.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono integrativi degli articoli 7 e 8 del Protocollo aggiuntivo n. 2 perchè introducono immunità e privilegi a favore del personale del CIHEAM e dell'Istituto, in quanto suo organo, dei membri del segretariato dell'ente, dei direttori degli altri Istituti del CIHEAM, dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti in missioni e dei

funzionari di altre organizzazioni quando presenti sul territorio italiano.

L'articolo 18, quale clausola compromissoria, prevede la costituzione di un collegio arbitrale in caso di controversie tra CIHEAM e Italia, concernenti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, mentre l'articolo 19 prevede l'obbligo del CIHEAM di stabilire procedure idonee per la soluzione di controversie con il suo personale o con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), per garantire un'efficace tutela in caso di controversie.

L'articolo 20, quale clausola finale, dispone sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo richiamando il previo espletamento delle formalità previste dalla legislazione italiana per la sua concreta esecuzione.

L'Accordo, in conclusione, non prevede oneri finanziari a carico dello Stato, nè necessità di attuazione di norme di esecuzione; pertanto dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

La presenza della clausola compromissoria, richiede, tuttavia, la ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Per quanto attiene lo Scambio di Note interpretativo, allegato all'Accordo, si osserva che detto Scambio di Note, richiesto dal Ministero della giustizia, si è reso necessario per ovviare ad una difformità nella formulazione degli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Circa l'immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale, di cui i due articoli trattano, nel solo articolo 15 è precisato, infatti, che detta immunità è funzionale ed opera, pertanto, solo per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Lo Scambio di Note introduce tale precisazione anche nella formulazione dell'articolo 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999, ed il relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO COMPLEMENTARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI (C.I.H.E.A.M.) RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITA' DEL C.I.H.E.A.M. IN ITALIA

CONSIDERATO CHE il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (qui di seguito denominato "C.I.H.E.A.M.") gode in Italia della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità previsti nel Protocollo aggiuntivo n. 2 all'Accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M.;

CONSIDERATO CHE in virtù del Protocollo Aggiuntivo n. 1 all'Accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M., l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (qui di seguito denominato "Istituto") è stato creato in quanto "organo del C.I.H.E.A.M." ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera (c) dell'Accordo del 21 maggio 1962;

CONSIDERATO lo Scambio di Note tra il C.I.H.E.A.M. ed il Governo italiano sulla nuova sede dell'Istituto firmato a Roma il 28 novembre 1969 e a Parigi l'11 febbraio 1970;

DESIDEROSI di assicurare al C.I.H.E.A.M. le migliori condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali in territorio italiano;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Nel presente Accordo:

- a) l'espressione "Accordo" indica l'Accordo per la creazione del C.I.H.E.A.M. del 21 maggio 1962;
- b) l'espressione "Protocollo" significa il Protocollo aggiuntivo n. 2 all'Accordo;
- c) l'espressione "C.I.H.E.A.M." significa il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei;
- d) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
- e) l'espressione "sede" si riferisce al C.I.H.E.A.M. ed indica:
 - i) gli immobili siti in Valenzano (Bari) di proprietà dell'Università di Bari e messi a disposizione del C.I.H.E.A.M. per la sede dell'Istituto con Scambio di Note del 28/11/1969 - 11/2/1970;

- ii) qualsiasi terreno o edificio situato sul territorio della Repubblica italiana appartenente al C.I.H.E.A.M. e destinato a sede dell'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione che venisse ad aggiungersi sul territorio della Repubblica italiana;
- iii) qualsiasi terreno o edificio o parte di essi, posti a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica sul territorio della Repubblica italiana e temporaneamente usato per riunioni convocate dall'Istituto;
- f) l'espressione "beni" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate, le risorse indicate all'articolo 11 dell'Accordo e gli altri averi detenuti dall'Istituto, da esso posseduti o amministrati in nome e per conto del C.I.H.E.A.M. in virtù dell'articolo 6,2 dell'Accordo e utilizzati dall'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
- g) l'espressione "archivi" di cui all'articolo 4 del Protocollo, include gli atti, la corrispondenza, i documenti informatici, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole, le registrazioni sonore e le pubblicazioni appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
- h) l'espressione "Direttore" indica il Direttore dell'Istituto come denominato all'articolo 7 par. 1 dell'Accordo;
- i) l'espressione "personale" indica il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, possiedono la capacità giuridica di a) stipulare contratti b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne e c) di stare in giudizio.

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godono dell'immunità giurisdizionale tranne in quei casi in cui il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto vi abbia espressamente rinunciato.

L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al C.I.H.E.A.M. o circolante per suo conto né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica.

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, si impegnano, comunque, a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 4

I locali inviolabili ai sensi dell'art. 3 del Protocollo sono la "sede" come definita all'articolo 1, lettera (e) del presente Accordo.

ARTICOLO 5

I beni, come definiti all'articolo 1, lettera (f) del presente Accordo, destinati al perseguimento di fini istituzionali del C.I.H.E.A.M., e a suo nome dell'Istituto, ovunque situati e da chiunque posseduti sono esenti, in virtù dell'articolo 3 del Protocollo, da perquisizioni, requisizioni, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di analoga natura. L'eventuale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la quale è necessaria una rinuncia espressa.

ARTICOLO 6

Gli archivi e i documenti inviolabili ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo sono gli "archivi" come definiti all'articolo 1, lettera (g) del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godono delle agevolazioni finanziarie previste all'articolo 5 del Protocollo.

ARTICOLO 8

Gli averi, i redditi e gli altri beni del C.I.H.E.A.M. e dell'Istituto, esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta ai sensi dell'articolo 6, lettera (a) del Protocollo sono i "beni" come definiti all'articolo 1 lettera (f) del presente Accordo e la "sede" dell'Istituto come definita all'articolo 1, lettera (e) del presente Accordo.

ARTICOLO 9

La lettera (b) dell'articolo 6 del Protocollo significa che il C.I.H.E.A.M. e a suo nome l'Istituto saranno esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal C.I.H.E.A.M. o dall'Istituto per le loro attività istituzionali. Tuttavia il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto non chiederanno l'esenzione dai dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore ad una somma fissata dalle competenti autorità italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 10

In applicazione di quanto previsto alla lettera (c) dell'articolo 6 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno della non imponibilità all'imposta dal valore aggiunto - IVA - e delle altre imposte indirette per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per "acquisti rilevanti" si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 11

In conformità alla lettera (a) dell'articolo 6 del Protocollo, le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli 8, 9 e 10 del presente Accordo non si applicheranno a imposte e tasse corrispettive di servizi resi.

ARTICOLO 12

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, saranno esenti da dazi doganali o da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione di autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti autoveicoli l'Istituto beneficerà dell'esenzione da tasse automobilistiche e di un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Istituto.

ARTICOLO 13

1. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate al C.I.H.E.A.M., e a suo nome all'Istituto o a qualsiasi membro del personale del C.I.H.E.A.M. o dell'Istituto e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse al C.I.H.E.A.M. o all'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere né censura né interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.
2. Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno, per le loro comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo o organizzazione internazionale.

ARTICOLO 14

1. Il personale come definito alla lettera (i) dell'articolo 1 del presente Accordo, beneficia in Italia dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) **immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette, scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto, nonché immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;**
 - b) **immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale analoga a quella accordata ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza pubblica;**
 - c) **esenzione per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni corrisposti dal C.I.H.E.A.M. e pagati per suo conto dall'Istituto, nonché sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;**
 - d) **esenzione per se stessi, i propri coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;**
 - e) **per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, la libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili e immobili. Tale personale può liberamente trasferire i propri titoli esteri e valuta estera fuori del territorio della Repubblica italiana. Il suddetto personale, può nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari a quello dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica italiana tramite intermediari autorizzati;**
 - f) **il diritto al personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, al momento dell'assunzione iniziale del proprio posto, i propri mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile usata o nuova ed acquistare un autoveicolo nuovo in esenzione IVA; questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data della propria assunzione. L'autoveicolo nuovo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.**
2. **Ogni anno l'Istituto comunicherà al Governo la lista del personale al quale si applicheranno le disposizioni del presente articolo.**
 3. **Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godono privilegi, immunità e facilitazioni, una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare.**

4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore dell'Istituto, ovvero al più alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore, saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni concesse agli ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o non siano residenti permanenti in Italia al momento del reclutamento.

ARTICOLO 15

1. Ai membri del Segretariato del C.I.H.E.A.M., ai Direttori degli Istituti aventi sede al di fuori della Repubblica italiana e agli altri membri del Segretariato che occupano un impiego permanente in seno al C.I.H.E.A.M., ai membri del Consiglio di Amministrazione del C.I.H.E.A.M., ai rappresentanti degli Stati membri del C.I.H.E.A.M., agli esperti incaricati di missione e ai funzionari di altre organizzazioni internazionali saranno accordati, durante la loro permanenza sul territorio della Repubblica italiana quando in visita alla sede dell'Istituto per motivi ufficiali o partecipanti ai programmi dell'Istituto i seguenti privilegi ed immunità:
- a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; nonché immunità, per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
 - b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
 - c) esenzione da restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri;
 - d) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione temporanea;
 - e) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordati a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.
2. Il Direttore dell'Istituto comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo articolo per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO 16

1. I privilegi e le immunità previsti negli articoli 13, 14 e 15 sono conferiti nell'interesse del C.I.H.E.A.M. e a suo nome dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2 del presente articolo avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.
2. Le autorità cui si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo sono:
 - a) Il Segretario Generale in riferimento ai membri del Segretariato e ai Direttori degli Istituti;
 - b) Il Direttore dell'Istituto in relazione ai membri del personale, ai visitatori ufficiali e all'Istituto stesso;
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ai membri del Consiglio e agli altri rappresentanti degli Stati membri.
3. L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti autorità italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del Protocollo e del presente Accordo.
4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal Protocollo e dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

ARTICOLO 17

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le autorità italiane.

ARTICOLO 18

Qualsiasi controversia tra il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, da una parte e il Governo italiano dall'altro, concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Segretario Generale del C.I.H.E.A.M., uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato

dal presidente della Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle due parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO 19

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, stabiliranno procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, dovranno avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

ARTICOLO 20


Ciascuna delle due parti notificherà all'altra l'espletamento delle formalità previste dalla propria legislazione interna o dal proprio statuto. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede dell'Istituto sarà sul territorio italiano.

Fatto a Roma il 18-3-1999 in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana



Per il C.I.H.E.A.M.



Ministero degli Affari Esteri

Il Capo del Servizio
del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati
e degli Affari Legislativi

142/1814

Roma, 15 SET. 1999


Signor Segretario Generale,

Faccio riferimento all'Accordo complementare tra il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Repubblica Italiana relativo ai privilegi ed immunità del CIHEAM, firmato a Roma il 18 marzo 1999 per comunicare che il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato una difformità nella formulazione dell'art.14, comma 1, lettera (a) e nel successivo art.15, comma 1, lettera (a) circa l'ambito di operatività dell'immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Nell'art.15, comma 1, lettera (a) si esplicita che detta immunità è funzionale e, quindi, opera solo "per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", previsione non inserita nell'art.14, comma 1, lettera (a).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ritiene che tale difformità potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi in fase di applicazione della normativa citata causando una discrepanza di trattamento per i soggetti indicati negli articoli citati.

Condividendo tale perplessità propongo che l'art.14, comma 1, lettera (a) venga interpretato nel senso che per il personale del CIHEAM l'immunità sussista solo per i fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Se Ella concorda con quanto precede propongo che questa lettera e la Sua di risposta costituiranno un accordo interpretativo che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo complementare del 18 marzo 1999.


Umberto LEANZA

M. Enzo CHIOCCIOLI
Segretario Generale
CIHEAM
PARIGI.

Ministero degli Affari Esteri

Il Capo del Servizio
del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati
e degli Affari Legislativi

182/1814

Roma, 15 SET. 1999

Monsieur le Secrétaire Général,

Je me réfère à l'Accord complémentaire entre le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) et la République Italienne sur les privilèges et les immunités du CIHEAM, signé à Rome le 18 mars 1999, pour vous informer que le Ministère de la Justice a relevé un désaccord entre le libellé de l'art.14, alinéa 1, lettre (a), et l'art.15 suivant, alinéa 1, lettre (a) relativement à la portée de l'immunité de toute forme de mesure préventive restrictive de la liberté personnelle. A l'art.15, alinéa 1, lettre (a) on précise que cette immunité est fonctionnelle et qu'elle s'applique <<aux seuls faits accomplis dans l'exercice des fonctions institutionnelles>>; toutefois cette prévision ne comparait pas à l'art.14, alinéa 1, lettre (a).

Le Ministère de la Justice estime que ce manque de conformité pourrait donner lieu à des doutes d'interprétation lors de l'application de la législation sus-visée et causer une divergence de traitement pour les sujets indiqués dans les articles précités.

Comme je partage cette perplexité, je propose que l'art.14, alinéa 1, lettre (a) soit interprété dans le sens que, pour le personnel du CIHEAM, l'immunité n'existe que pour les faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions institutionnelles.


Si Vous êtes d'accord avec ce qui précède, je propose que cette lettre et Votre lettre de réponse constituent un accord d'interprétation qui aura effet à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord complémentaire du 18 mars 1999.


Umberto LEANZA

M. Enzo CHIOCCIOLI
Secrétaire Général
CIHEAM
PARIS

LE INTERNATIONAL DE
HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES
MEDITERRANEENNES

Le Secrétaire Général
Secretary General



INTERNATIONAL CENTRE
FOR ADVANCED MEDITERRANEAN
AGRONOMIC STUDIES

Parigi, 24 settembre 1999

Signor Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico,

con lettera del 15 settembre 1999 (prot. 182/1814) Ella mi ha comunicato quanto segue:

""Signor Segretario Generale,

faccio riferimento all'Accordo complementare tra il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Repubblica Italiana relativo ai privilegi ed immunità del CIHEAM, firmato a Roma il 18 marzo 1999 per comunicare che il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato una difformità nella formulazione dell'art. 14, comma 1, lettera (a) e nel successivo art. 15, comma 1, lettera (a) circa l'ambito di operatività dell'immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Nell'art. 15, comma 1, lettera (a) si esplicita che detta immunità è funzionale e, quindi, opera solo "per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", previsione non inserita nell'art. 14, comma 1, lettera (a).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ritiene che tale difformità potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi in fase di applicazione della normativa citata causando una discrepanza di trattamento per i soggetti indicati negli articoli citati.

Condividendo tale perplessità propongo che l'art. 14, comma 1, lettera (a) venga interpretato nel senso che per il personale del CIHEAM l'immunità sussista solo per i fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Se Ella concorda con quanto precede propongo che questa lettera e la Sua di risposta costituiranno un accordo interpretativo che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo complementare del 18 marzo 1999.""

Ho l'onore di confermarLe che il CIHEAM concorda su quanto precede e che la Sua lettera unitamente alla mia presente risposta costituiscono un accordo interpretativo all'Accordo complementare del 18 marzo 1999 che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Voglia gradire, Signor Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, i sensi della mia più alta considerazione.

Prof. Umberto LEANZA
Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERNI
Piazza della Farnesina
00100 Roma - Italia




Enzo CHIOCCIOLI

~~CENTRE~~ INTERNATIONAL DE
HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES
MEDITERRANEENNES

INTERNATIONAL CENTRE
FOR ADVANCED MEDITERRANEAN
AGRONOMIC STUDIES

Le Secrétaire Général
Secretary General



Paris, le 24 septembre 1999

Monsieur,

Par Votre lettre du 15 septembre 1999 (prot. 182/1814), Vous me communiquez ce qui suit:

""Monsieur le Secrétaire Général,

je me réfère à l'Accord complémentaire entre le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) et la République Italienne sur les privilèges et les immunités du CIHEAM, signé à Rome le 18 mars 1999, pour vous informer que le Ministère de la Justice a relevé un désaccord entre le libellé de l'art. 14, alinéa 1, lettre (a), et l'art. 15 suivant, alinéa 1, lettre (a) relativement à la portée de l'immunité personnelle. A l'art. 15, alinéa 1, lettre (a) on précise que cette immunité est fonctionnelle et qu'elle s'applique "aux seuls faits accomplis dans l'exercice des fonctions institutionnelles"; toutefois cette prévision ne comparait pas à l'art. 14, alinéa 1, lettre (a).

Le Ministère de la Justice estime que ce manque de conformité pourrait donner lieu à des doutes d'interprétation lors de l'application de la législation sus-visée et causer une divergence de traitement pour les sujets indiqués dans les articles précités.

Comme je partage cette perplexité, je propose que l'art. 14, alinéa 1, lettre (a) soit interprété dans le sens que, pour le personnel du CIHEAM, l'immunité n'existe que pour les faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions institutionnelles.

Si Vous êtes d'accord avec ce qui précède, je propose que cette lettre et Votre lettre de réponse constituent un accord d'interprétation qui aura effet à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord complémentaire du 18 mars 1999.""

J'ai l'honneur de confirmer que le CIHEAM est d'accord sur ce qui précède et que Votre lettre et ma lettre de réponse constituent un accord d'interprétation à l'Accord complémentaire du 18 mars 1999 qui aura effet à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Prof. Umberto LEANZA
MINISTERO DEGLI AFFARI
Chef du
Servizio del Contenzioso Diplomatico
Piazza della Farnesina
00100 Roma - Italie



Enzo CHIOCCIOLI